

**Firenze  
04/12/2003**

**La Commissione Impianti della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, nella seduta del 04/12/2003 ha deliberato definitivamente la proposta di compensi professionali spettanti per l'espletamento degli incarichi inerenti la prevenzione incendi.**

**La deliberazione ha preso in considerazione tutte le osservazioni pervenute alla Commissione dalla data di redazione della revisione Nr. 2 ( Maggio 2003) fino al 30/11/2003 e costituisce la revisione Nr.3 della detta proposta.**

**In data odierna erano presenti gli incaricati degli Ordini di**

- **Firenze (Dott. Ing. Walter Menicacci)**
- **Massa Carrara (Dott. Ing. Marco Marchi)**
- **Arezzo (Dott. Ing. Alberto Rapini)**
- **Lucca (Dott. Ing. Luigi Petri)**
- **Pistoia (Dott. Ing. Vasco Morandi)**
- **Prato (Dott. Ing. Luca Vannucchi)**

**La deliberazione è avvenuta alla unanimità.**

**Un sentito ringraziamento a tutti i Colleghi che hanno partecipato ai lavori con grande impegno, capacità, dedizione.**

**Il Coordinatore della  
Commissione Impianti**

**Dott. Ing. Luca  
Vannucchi**

**Con preghiera di trasmissione al Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana ed inserimento nell' o.d.g. del Consiglio del 15/12/2003 ed a tutti i membri della Commissione Impianti**

# **DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI – PROPOSTA DELLA COMMISSIONE IMPIANTI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA**

Le tariffe contemplano sia le prestazioni relative alle attività soggette a controllo dei VV.F. di cui al D.M. 16/02/82, sia le nuove attività previste da normative recenti quali il D.M. 10/03/98 in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 626/94, il D.P.R. 12/01/98 n. 37 ed il d.M. 4/05/98.

Il criterio, utilizzato per la loro ridefinizione, fa riferimento e corregge gli onorari di prevenzione incendi previsti nel “modello interpretativo della tariffa professionale ingegneri ed architetti” approvato con delibera di Consiglio del 19/01/90 e già noti ai colleghi.

Il fondamento della tariffa è l'**onorario base** di cui al successivo punto 1. a cui si riconducono in percentuale gli onorari di tutte le altre prestazioni nuove o riesaminate. Per alcuni casi l'unità di misura generale (superficie) contemplata nella formula, è stata sostituita con altra unità di misura ritenuta più congrua.

Per ogni prestazione sono indicate schematicamente le attività che devono essere eseguite e la relativa tariffa proposta.

## ***1 PRESTAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI / VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO***

(per attività soggette a: D.M. 16/02/82, D.M. 10/03/98)

### **1.1- Onorario base per parere di conformità VV.F. (ex esame progetto)**

Attività per la consulenza relativa al parere di conformità, consistenti in:

- Redazione di istanza per l'ottenimento del parere di conformità;
- Redazione di scheda informativa generale;
- Studio e redazione del progetto per le misure attive e passive di prevenzione incendi, composto da:
  - o Relazione tecnica;
  - o Elaborati di rispondenza alle normative vigenti per le attività soggette;
  - o Calcolo del carico d'incendio, della classe dell'edificio e dei compartimenti;
  - o Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni e schemi) atti a descrivere il progetto e contenenti i simboli grafici di cui al D.M. 30/11/83;
- Presentazione e illustrazione del progetto ai VV.F.;

Per la valutazione dei compensi di cui alle attività descritte, si applica la seguente formula:

$$C = F \cdot \left[ 1 + \left( \sum_i S_i R_i \right) + N \right] \cdot a$$

Dove:

- $C$  è il compenso risultante;
- $F$  è un coefficiente fisso indipendente dalla complessità dell'incarico e valutato in € 360,00;
- $i$  = iesima attività di cui al D.M. 16/2/82  
 $S_i$  è definito nella tabella 1 allegata;
- $R_i$  è il coefficiente di correzione che tiene conto della specificità dell'attività in funzione del rischio di incendio come definito al D.M. 10/03/98. Pertanto "R" è così determinato:  
RISCHIO DI INCENDIO BASSO = 1;  
RISCHIO DI INCENDIO MEDIO = definito dalla tabella 1 per ciascuna attività;  
RISCHIO DI INCENDIO ALTO = 2 x( coefficiente tabella 1).
- $N$  è il numero delle attività soggette ai VV.F. secondo il D.M. 16/02/82, minimo 1;  
 $\alpha$  è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita, da adottarsi costante per ogni anno, pari a quello del gennaio dell'anno in corso, diviso per l'indice ISTAT del gennaio 1989 (=100) (per l'anno 2000  $a=1.5$ );

### 1.2- Onorari aggiuntivi

Gli onorari delle attività non comprese in quelle di Parere di .Conformità. devono essere aggiunte all'onorario base, come calcolati ai punti successivi.

Nel caso fosse necessario effettuare rilievi planimetrici, l'onorario va computato a vacanza come previsto all'art. 4 della L. 143/49, dal D.M. 3/9/97 n° 417 e successive modificazione ed integrazioni.

### 1.3.- Spese

Secondo quanto previsto dall' art. 6 della tariffa, al professionista devono essere rimborsate:

Le spese di:

- Trasferimento;
- Riproduzione;
- Cancelleria;
- Personale d'aiuto;
- Telefonia fax e trasmissione dati;
- Varie;

per le quali gli importi vanno computati a piè di lista.

Le spese di:

- Bolli;
- Versamenti;

per le quali gli importi vanno computati a piè di lista.

## **2 Richiesta di Deroga**

Qualora non fosse possibile il completo rispetto della normativa vigente, è necessario richiedere specifiche deroghe all'Ispettorato VV.F. composte dai seguenti elaborati:

- Istanza di deroga;
- Scheda informativa generale;
- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;

gli onorari sono calcolati a come in 1 maggiorando il coefficiente S relativo alla attività di cui si richiede deroga, dal 30% al 50%, escluso le spese da calcolarsi come in 1.3.

## **3 Prestazioni ai sensi del D.M. 10/03/98**

### **3a) Valutazione qualitativa del rischio incendio ai sensi del punto A.2.3 dell'allegato I al D.M. 04.05.1998**

Ove sia necessario procedere, al fine del parere di conformità, anche alla valutazione del rischio di incendio, si adotta un aumento percentuale della prestazione base (C) valutabile fra il 20% e 30%.

### **3b) Piano di Esodo**

La redazione del piano di emergenza ai sensi del D.M. 10/03/98, o piano di esodo ove previsto da specifiche attività, prevede le seguenti attività aggiuntive:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;

per le quali gli onorari in aggiunta vanno computati nella misura variabile dal 15% al 30% dell'onorario base © , più le spese di cui al punto 1.3.; la presente tariffa si applica anche alle attività non comprese fra l'elenco del D.M. 10/03/98 assimilandole a quelle elencate nel D.M. stesso.

Qualora la prestazione sia eseguita con incarico separato dal Parere di Conformità, l'onorario relativo va computato nella misura variabile dal 30% al 60% dell'onorario base più le spese di cui al punto 1.3.

3c) Ove sia necessario procedere alla valutazione del rischio di incendio, non congiuntamente al parere di conformità, si adotta un onorario valutabile fra il 40% e 60% della prestazione base (C).

Laddove l'attività non rientri fra quelle elencate nel D.M. 16/02/82, si adotta un onorario compreso fra il 30% e 50% della prestazione base (C) relativo alla attività simile elencata nel D.M. stesso.

#### **4 Prestazioni per l'ottenimento del CPI**

Attività per la consulenza relativa all'ottenimento del CPI, comprendente le seguenti attività:

##### Produzione dei seguenti documenti:

- Redazione di istanza di sopralluogo su modulo VV.F.;
- Redazione degli elaborati grafici e di relazione tecnica atti a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni contenute nel parere VV.F. e contenenti le modifiche apportate al progetto durante la fase di esecuzione dei lavori;
- Acquisizione e trasmissione dei seguenti documenti:
  - o Dichiarazioni di conformità per impianti ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90, corredate di allegati obbligatori, concernenti la corretta installazione ed il funzionamento degli impianti elettrici, termotecnici, di distribuzione dei fluidi gassosi e di protezione antincendio;
  - o Dichiarazioni di corretta posa in opera per materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e per porte e altre chiusure tagliafuoco, a firma dell'installatore con allegate dichiarazioni di conformità del produttore e omologazioni, corredate da planimetrie di riferimento con riportati a colori tutti i materiali e/o manufatti installati;
  - o Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali impiegati per la protezione degli elementi strutturali, a firma dell'installatore con allegate le dichiarazioni di conformità del produttore, corredate da planimetrie di riferimento con riportati a colori tutti gli elementi e materiali impiegati;
  - o Certificazioni di resistenza al fuoco, relativi alla valutazione di tipo sperimentale, degli elementi strutturali e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);
  - o Dichiarazione a firma del titolare dell'attività attestante il massimo affollamento possibile per locale e per piano dell'edificio;

- o Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore (quando richieste e/o per impianti relativi ad attività non ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90), dei seguenti impianti:
  - protezione contro le scariche atmosferiche,
  - estinzione degli incendi,
  - evacuazione del fumo e del calore,
  - rilevazione e segnalazione antincendio.

Gli onorari relativi vanno computati in ragione dal 20% al 30% dell'onorario base di cui al punto 1.1, più le spese di cui al punto 1.3.

Redazione di certificazioni e dichiarazioni secondo L. 818/84, consistenti in:

- Certificazione della resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di separazione per i seguenti tipo di valutazione:
  - analitica;
  - tabellare;
- Dichiarazione di corrispondenza dell'elemento portante e/o separante in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato;
- Certificazione sui sistemi tagliafuoco impiegati negli attraversamenti dei compartimenti da tubazioni e condutture elettriche;
- Certificazione del carico d'incendio;
- Certificazione di tenuta a pressione di tubazioni gas, serbatoi dei liquidi ecc.

Gli onorari vanno computati a discrezione con un minimo di Euro 260,00 x A, dove A è definito secondo l'indice ISTAT come in 1. (A=1.5 per l'anno 2000) per ogni certificazione rilasciata più le spese di cui al punto 3. Vale la riduzione del 30%, senza l'autorizzazione da parte dell'Ordine degli Ingegneri, nei casi previsti dalla lettera g) del "Modello interpretativo della tariffa professionale ingegneri e architetti" (certificazioni multiple).

***5 Prestazioni per la messa in esercizio dell'attività***

Per qualsiasi consulenza relativa alla redazione dei seguenti cartelli e/o piante da esporre nei locali:

- Cartelli contenenti le istruzioni relative al comportamento del pubblico;
- Piante semplificate di orientamento da collocare all'ingresso di ogni piano delle attività principali per indicare le vie di esodo;

- Piante dell'edificio da collocare all'ingresso delle attività principali contenenti le seguenti indicazioni:
  - o Scale e vie di esodo;
  - o Mezzi di estinzioni;
  - o Dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica, dell'impianto di ventilazione e condizionamento;
  - o Quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
  - o Impianti e locali a rischio specifico;

Gli onorari vanno computati nella misura variabile dal 20% al 30% dell'onorario relativo al piano di esodo di cui al punto 1.3., con un minimo di Euro 260,00 x A, dove A è definito secondo l'indice ISTAT come in 1.1. (A=1.5 per l'anno 2000) più le spese di cui al punto 1.3.

#### **6 Prestazioni per la dichiarazione di inizio attività**

Per la redazione di dichiarazione, corredata da certificazioni, che attestino l'esecuzione delle opere in conformità con il progetto approvato, gli onorari vanno calcolati a discrezione quale percentuale variabile tra il 20 % ed il 50 % dell'onorario relativo alla D.L. della totalità dei lavori riguardanti la prevenzione incendi, con rimborso delle spese come in 1.3.

#### **7 Prestazioni per il rinnovo del CPI**

Per la consulenza relativa al rinnovo del CPI, consistente in:

- Redazione di istanza di rinnovo corredata da originale del CPI scaduto;
- Redazione di dichiarazione, a firma del titolare dell'attività, attestante che nulla è mutato dall'epoca del rilascio del CPI;
- Redazione di perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva.

Gli onorari vanno computati nella misura variabile dal 10% al 30% dell'onorario base (C) relativo al parere di conformità.

Per la perizia giurata, quando in presenza di sistemi di protezione attiva, gli onorari suddetti sono maggiorati del 50%.

Devono in ogni caso essere sommate le spese di cui al punto 1.3.

#### **8 Consulenza CPVLPS (al 1996)**



a) Consulenza relativa alle problematiche di prevenzione incendi:

La tariffa derivante viene calcolata in ragione di una percentuale variabile fra il 40% e 60% dell'onorario base di cui al punto 1 a seconda della complessità della prestazione.

b) Richiesta di agibilità finale:

poiché sono richieste certificazioni del professionista accreditato nelle liste del M.I. per la Legge 818/84 gli onorari vengono calcolati come al punto 4.

c) Coordinamento generale:

con la raccolta di altra documentazione (certificazioni e collaudi di altri professionisti, ecc.) e la presenza sui sopralluoghi, supervisione dei lavori, deve essere calcolata come al successivo punto assistenza specialistica..

**9 Assistenza specialistica alla D.L.**

Per l'attività di assistenza specialistica alla D.L. per le opere afferenti la prevenzione incendi, gli onorari vanno computati in ragione dal 30% al 50% dell'aliquota spettante per la D.L., più le spese di cui al punto 1.3.

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI “S” ED “R”**

N.	ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 966) - ATTIVITA`	Indice R	Parametro S
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm <sup>3</sup> /h	1.6	m <sup>2</sup> /1000
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h: - impianti - cabine	1.6	Nm <sup>3</sup> /h/100
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva fino a 2 m <sup>3</sup> - per capacità complessiva superiore a 2 m <sup>3</sup> b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi fino a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	1.3	m <sup>2</sup> /1000
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva fino a 2 m <sup>3</sup> - per capacità complessiva superiore a 2 m <sup>3</sup> b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi fino a 5 m <sup>3</sup> - per quantitativi complessivi superiori a 5 m <sup>3</sup> e fino a 50 m <sup>3</sup> - per quantitativi complessivi superiori a 50 m <sup>3</sup>	1.3	mc/10
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m <sup>3</sup> b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m <sup>3</sup>	1.3	mc/10
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	2	km/100
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	1.6	m <sup>2</sup> /1000
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	1.6	m <sup>2</sup> /1000
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	1.3	m <sup>2</sup> /1000
10	Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi	1.6	m <sup>2</sup> /1000
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	1.3	m <sup>2</sup> /1000
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	1.6	m <sup>2</sup> /1000
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	1.6	m <sup>2</sup> /1000
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili	1.6	m <sup>2</sup> /1000
15	«Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m <sup>3</sup> b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m <sup>3</sup>	1.3	m <sup>2</sup> /1000
16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva fino a 10 m <sup>3</sup> - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m <sup>3</sup>	1.3	m <sup>2</sup> /1000
17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m <sup>3</sup>	1.3	m <sup>2</sup> /1000
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per		

	autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	1.3	m <sup>2</sup> /1000
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	1.3	m <sup>2</sup> /1000
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi fino a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 kg	1.3	m <sup>2</sup> /1000
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	1.3	m <sup>2</sup> /1000
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60 % in volume: - con capacità fino a 10 m <sup>3</sup> - con capacità superiore a 10 m <sup>3</sup>	1.3	m <sup>2</sup> /1000
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	1.6	m <sup>2</sup> /1000
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6-5-1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	2	m <sup>2</sup> /1000
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18-10-1973 e 18-9-1975, e successive modificazioni ed integrazioni	1	m <sup>2</sup> /1000
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	2	m <sup>2</sup> /1000
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	2	m <sup>2</sup> /1000
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	2	m <sup>2</sup> /1000
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60 % di perossido di idrogeno	2	m <sup>2</sup> /1000
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi	2	m <sup>2</sup> /1000
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	1.6	m <sup>2</sup> /1000
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	1.6	m <sup>2</sup> /1000
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	1.6	m <sup>2</sup> /1000
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	1.6	m <sup>2</sup> /1000
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	2	m <sup>2</sup> /1000
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	2	m <sup>2</sup> /1000
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	1.6	m <sup>2</sup> /1000
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	1.6	m <sup>2</sup> /1000
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	1.6	m <sup>2</sup> /1000
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	1.6	m <sup>2</sup> /1000
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	1.6	m <sup>2</sup> /1000
42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	1.6	m <sup>2</sup> /1000
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000

44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto in infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	1.3	m <sup>2</sup> /1000
46	«Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi o depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1. del decreto ministeriale 30-11-1983: - da 500 a 1.000 q.li - superiori a 1.000 q.li	1.6	m <sup>2</sup> /1000
47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: - da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	1.6	m <sup>2</sup> /1000
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: - da 50 a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	1.6 (1.3) per solo deposito	m <sup>2</sup> /1000
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, calzaturifici: - da 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti	1.6	m <sup>2</sup> /1000
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	1.3	m <sup>2</sup> /1000
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	1.3	m <sup>2</sup> /1000
53	Laboratori di attrezzature e scenografie teatrali	1.3	m <sup>2</sup> /1000
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	1.3	m <sup>2</sup> /1000
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	1.6	m <sup>2</sup> /1000
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	1.3	m <sup>2</sup> /1000
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	1.3	m <sup>2</sup> /1000
63	Centrali termoelettriche	2	m <sup>2</sup> /1000
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	1	kW/100
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	1.6	m <sup>2</sup> /1000
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	1.6	m <sup>2</sup> /1000
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni	1.6	m <sup>2</sup> /1000

	similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze		
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	2	m <sup>2</sup> /1000
69	Cantieri navali con oltre cinque addetti	2	m <sup>2</sup> /1000
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	2	m <sup>2</sup> /1000
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	2	m <sup>2</sup> /1000
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni con oltre venticinque addetti	1	m <sup>2</sup> /1000
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	1.6	m <sup>2</sup> /1000
74	Cementifici	1.6	m <sup>2</sup> /1000
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31-12-1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185)	1.3	m <sup>2</sup> /1000
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185)	1.3	m <sup>2</sup> /1000
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31-12-1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1965, n. 1704)	1.3	m <sup>2</sup> /1000
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	1.3	m <sup>2</sup> /1000
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31-12-1962, n. 1860)	1.3	m <sup>2</sup> /1000
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	2.5	m <sup>2</sup> /1000
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	1.3	m <sup>2</sup> /1000
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	1.3	m <sup>2</sup> /1000
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	1.8	m <sup>2</sup> /1000
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili oltre 25 posti letto	1.8	m <sup>2</sup> /1000
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	1.4	m <sup>2</sup> /1000
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto	1.8	m <sup>2</sup> /1000
87	Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi	1.6	m <sup>2</sup> /1000
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	1.3	m <sup>2</sup> /1000
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	1.6	m <sup>2</sup> /1000
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7-11-1942, n. 1564	2	m <sup>2</sup> /1000
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW)	1	kcal/h/1.000.000 0
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,	1.3	m <sup>2</sup> /1000

	ricovero natanti, ricovero aeromobili		
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	1.3	m <sup>2</sup> /1000
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m	1	m <sup>2</sup> /1000
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29-5-1963, n. 1497	1	m/20
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1979, n. 886	2	m <sup>2</sup> /1000
97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	2	km/100

Nota:

- per m<sup>2</sup> si intende la superficie complessiva in pianta dell'attività.
- (fra 10.000 e 20.000 mq. si considera il 50% dell'eccedenza; fra 20.000 e 50.000 il 30% dell'eccedenza; oltre il 20%).